



NEWS Euroconference

Edizione di giovedì 2 Marzo 2017

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva: c'è tempo fino al 3 marzo
di Marco Bomben

RISCOSSIONE

Rottamazione cartelle: i chiarimenti dell'INPS
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

Inerenza del costo ed onere della prova secondo la giurisprudenza
di Marco Bargagli

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie valide anche nei confronti di privati
di Angelo Ginex

AGEVOLAZIONI

R&S: interpello qualificatorio per i dubbi di natura tecnica
di Enrico Ferra

PROFESSIONISTI

Receipt, Invoice, Turnover: come tradurre ricevuta, fattura e fatturato in inglese
di Stefano Maffei



DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva: c'è tempo fino al 3 marzo

di Marco Bomben

Le dichiarazioni Iva presentate entro il 3 marzo 2017 saranno considerate tempestive.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con il [comunicato stampa](#) di ieri.

Il motivo di tale decisione sta nel fatto che, in concomitanza con il **termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva/2017**, fissato per il 28 febbraio scorso, si sono registrati diversi rallentamenti nella rete telematica di trasmissione delle dichiarazioni.

Come noto, ai sensi dell'[articolo 8 del D.P.R. 322/1998](#) e successive modificazioni, la dichiarazione Iva relativa all'anno 2016 doveva essere presentata **tra il 1° ed il 28 febbraio 2017**.

Inoltre, entro il medesimo termine, al contribuente era concessa la possibilità di **correggere la dichiarazione Iva/2017 già trasmessa**, presentando un nuovo modello e barrando la casella “correttiva nei termini” come di seguito illustrato.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Correttiva nei termini	<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa	<input type="checkbox"/>

Appare utile ricordare che, **scaduti i termini di presentazione della dichiarazione**, resta sempre possibile **rettificare o integrare il modello** presentando, secondo le medesime modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nella giornata di ieri, come molti colleghi avranno potuto notare, si sono registrati diversi rallentamenti nella rete di trasmissione delle dichiarazioni con il conseguente rischio per numerosi contribuenti di:

- **incorrere nelle sanzioni per la presentazione tardiva** della dichiarazione (ai sensi degli [articoli 2 e 8 del D.P.R. 322/1998](#) e successive modificazioni, infatti, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni dalla scadenza** dei termini devono considerarsi **valide, salvo** l'applicazione delle relative **sanzioni**);
- **impossibilità di presentare la dichiarazione “correttiva nei termini”** nel caso di un errore scoperto proprio in concomitanza con il 28 febbraio.



Preso atto del malfunzionamento del sistema, l'Agenzia delle Entrate, con la nota di ieri ha comunicato che la dichiarazione Iva/2017 **inviata entro venerdì prossimo** potrà essere **considerata comunque tempestiva**.

Sebbene il comunicato stampa non dica nulla al riguardo, si deve ritenere che la medesima proroga possa essere estesa anche alla dichiarazione **“correttiva nei termini”**.

Concludendo, appare utile segnalare il problema di legittimità della **proroga tramite comunicato stampa** di una **scadenza fissata a livello normativo** (ovvero dall'[articolo 8 del D.P.R. 322/1998](#)), con il conseguente ed implicito **rischio di contenzioso**.

Tuttavia, come già avvenuto in passato per casi analoghi, è probabile che alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate faccia presto seguito il relativo provvedimento normativo.

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



RISCOSSIONE

Rottamazione cartelle: i chiarimenti dell'INPS

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Con il [messaggio n. 824 del 24.02.2017](#), l'INPS è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti in merito alla procedura di **definizione agevolata** delle cartelle di pagamento, concentrando in special modo l'attenzione su due questioni:

- in primo luogo, vengono chiarite quali sono le **somme** effettivamente **dovute** a seguito dell'accesso al beneficio, fornendo, nello specifico, istruzioni in merito alla debenza delle c.d. "**somme aggiuntive**";
- in secondo luogo, sono analizzati gli **effetti** dell'istanza di accesso alla definizione agevolata sul rilascio del **Documento di Regolarità Contributiva** (DURC).

Con riferimento al primo punto, l'INPS ricorda che la definizione agevolata delle cartelle comporta la **falcidia** degli importi affidati all'Agente della Riscossione a titolo di **sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive**, ma è comunque previsto l'**integrale versamento** delle somme dovute a titolo di **capitale** e di **interessi**.

Tutto ciò premesso, l'Istituto si sofferma sulla debenza degli importi dovuti a titolo di **somme aggiuntive** e di **interessi** dovuti dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni (dall'[articolo 116, commi 8 e 9 L. 388/2000](#)).

Somme aggiuntive e interessi di mora

Sono dovute dai soggetti che sono ammessi al beneficio della definizione agevolata?

a) Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è prevista l'irrogazione di una sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (la sanzione, però, non può essere superiore al 40% degli importi non pagati)	No
b) Nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, il datore di lavoro è chiamato al pagamento di una sanzione civile pari al 30 per cento, in ragione d'anno (anche in questo caso, però, la sanzione non può essere superiore al 60% degli importi non corrisposti)	No
c) Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni previste alle lettere a) e b), sul debito contributivo maturano	Sì



interessi nella misura degli interessi di mora

Sempre con il messaggio in commento, l'INPS analizza anche gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla **definizione agevolata** sulla verifica della **regolarità contributiva**.

Si ricorda, a tal proposito che la definizione agevolata si **perfeziona** solo con il **versamento** delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.

Fino al **31 maggio 2017**, data entro la quale l'Agente della Riscossione deve concludere il procedimento di definizione della dichiarazione, resta **sospesa l'attività esecutiva**, ma la norma nulla prevede in merito al ruolo dell'ente impositore.

Considerato quindi che, da un lato il contribuente continua a rimanere debitore delle somme fino alla data di effettivo pagamento, e, dall'altro la norma nulla dispone, l'Istituto, supportato anche dal positivo parere dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha ritenuto che **non** possa essere attestata la **regolarità contributiva** a seguito della mera presentazione dell'istanza di adesione alla procedura di definizione agevolata delle cartelle di pagamento.

L'Istituto giunge invece a conclusioni diverse analizzando i casi in cui era **già stata presentata istanza di rateazione** alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016.

In questi casi, infatti, è possibile attestare la **regolarità contributiva** fino alla eventuale **revoca** della dilazione concessa.

Pare utile a tal proposito ricordare che restano **sospese**, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, **le scadenze delle rate** dell'anno 2017 di tutti i **vecchi piani di dilazione** già accordati dall'Agente della Riscossione.

In considerazione di quanto appena esposto, una possibile **soluzione**, tra l'altro richiamata anche in un comunicato apparso sul sito internet dei **Consulenti del lavoro**, potrebbe essere la seguente:

- presentare **istanza per la rateizzazione e pagare la prima rata**;
- **sospendere successivamente i versamenti** (in quanto è prevista la sospensione di tutte le rate scadenti nel 2017);
- **presentare istanza per la definizione agevolata** delle cartelle.

Ricorrendo a questa procedura, ovviamente, sarà necessario **pagare una rata** della rateazione concessa (e le sanzioni, interessi e somme aggiuntive ivi comprese saranno **“perse”**, non potendo essere chieste a rimborso), ma sarà comunque possibile avere un **DURC positivo** fino alla data di accesso al beneficio.



Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
**LA ROTTAMAZIONE E LA GESTIONE
DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

Pesaro





REDDITO IMPRESA E IRAP

Inerenza del costo ed onere della prova secondo la giurisprudenza

di Marco Bargagli

Le regole di deducibilità dei componenti **positivi e negativi di reddito** sono sancite dall'[articolo 109 del Tuir](#), in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi **concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza**; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora **certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni** (trattasi, come noto, dei famosi principi di **competenza, certezza ed obiettiva determinabilità**).

Sotto il profilo **dell'inerenza del costo sostenuto**, il legislatore prevede che le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi** ([articolo 96 del Tuir](#)), tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito** o che non vi concorrono in quanto **esclusi**.

In buona sostanza, quale regola di carattere generale, il **costo** sostenuto dall'impresa sarà **deducibile dal proprio reddito solo se inerente rispetto all'attività esercitata**; in caso contrario, sarà **recuperato a tassazione**.

Circa la possibilità di sindacare, **nel corso di un controllo fiscale**, l'**inerenza dei costi sostenuti** dal contribuente, la [circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza](#) (volume II – parte IV – capitolo 3, pagg. 75 e 88) prevede che il **giudizio di deducibilità di un costo per inerenza** riguarda la **natura del bene o del servizio** ed il suo **rapporto con l'attività d'impresa**, da valutarsi in relazione allo **scopo perseguito** al momento in cui la **spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell'impresa** stessa e non semplicemente *ex post*, in **relazione ai risultati ottenuti** in termini di **produzione del reddito**.

Inoltre, il **riscontro analitico–normativo dell'osservanza del principio di inerenza**, deve mirare a verificare la **sussistenza del rapporto di causa ed effetto** ovvero del **collegamento funzionale** fra il costo e l'oggetto e/o l'attività dell'impresa.

A questo punto, occorre domandarsi **su quale soggetto incombe l'onere della prova** di dimostrare – nel corso della verifica fiscale – l'**inerenza delle spese e degli altri componenti reddituali** contabilizzati in bilancio.

Sulla base della **recente elaborazione giurisprudenziale**, ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, **l'inerenza – quale requisito di deducibilità del costo** – può essere definita come una



relazione concettuale tra costo e impresa, sicché il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile non tanto per la connessione ad una precisa componente di reddito, **quanto per la correlazione con un'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili**.

Di contro, **ai fini dell'Iva**, l'inerenza – quale **requisito di detraibilità del costo** – richiede **elementi obiettivi** che evidenzino una **concreta strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa**.

Tale importante concetto è stato affermato dalla **suprema Corte di Cassazione** con la recente [sentenza n. 1544 del 20 gennaio 2017](#) nella quale, tra l'altro, sulla base di un **costante orientamento espresso in apicibus** da parte del giudice di legittimità, **l'onere di provare l'inerenza del costo grava sul contribuente** cui spetta anche provare la **coerenza economica della spesa**, qualora questa sia contestata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sullo specifico tema, gli ermellini hanno sottolineato che il giudice d'appello aveva **impropriamente valutato** l'inerenza sotto il profilo della **mera liceità civilistica dell'erogazione aziendale**, piuttosto che sulla **funzionalità economica** rispetto agli **scopi d'impresa**.

Nel caso considerato, il motivo della ripresa era infatti **“l'assenza radicale del componente negativo, tanto che l'esborso era stato considerato indeducibile per l'intero, alla stregua di un credito finanziario; non era in rilievo la semplice natura pluriennale del componente, che avrebbe determinato tutt'al più un'indeducibilità parziale per quote d'esercizio”**.

Tale ultima pronuncia risulta **coerente con il consolidato orientamento espresso nel tempo** da parte del giudice di legittimità, così riassumibile:

- **“affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa”** ([Corte di Cassazione sentenza n. 6650/2006](#));
- **“la norma formula il cosiddetto principio di inerenza e cioè il principio della riferibilità dei costi che si intendono dedurre ai ricavi: siffatta riferibilità, però, non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica (cioè, la cosiddetta latenza probabile degli stessi), avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi riguardano l'area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile”** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 21184/14](#));
- sotto il profilo dell'**onere della prova**, trattandosi di una **componente negativa del reddito** **“la prova della sua esistenza ed inerenza incombe al contribuente”** ([Corte di Cassazione, sentenza n. 1709/2007](#));
- per provare il **requisito dell'inerenza** **“non è sufficiente che la spesa sia stata**



dell'imprenditore **riconosciuta e contabilizzata**, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale **solo se esiste una documentazione di supporto**, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la **ragione della stessa**“ (cfr. [sentenza n. 4570/2001](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

OneDay Master

LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA DEI COMPONENTI NEGATIVI DERIVANTI DA BENI STRUMENTALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie valide anche nei confronti di privati

di Angelo Ginex

Le **operazioni bancarie di versamento** hanno **efficacia presuntiva** di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di **tutti i contribuenti**, anche delle **persone fisiche** non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e non obbligate alla tenuta delle scritture contabili. È questo il **principio** sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 31 gennaio 2017, n. 2432](#).

La vicenda trae origine dal compimento di **indagini finanziarie** sul conto corrente bancario di una ragazza, che avevano rivelato l'esecuzione di quattro **operazioni di versamento** in denaro contante riferibili al padre. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate emetteva a carico di quest'ultimo un avviso di accertamento di **maggior reddito** ai fini Irpef, con il quale contestava la **disponibilità di un reddito diverso** derivante dallo svolgimento di un'attività di lavoro autonomo occasionale.

Il padre proponeva **ricorso** avverso l'atto di accertamento dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in **appello**, che veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sulla base della considerazione per la quale, *"in caso di accertamento riferito ad attività diverse, era onere dell'Ufficio e non del contribuente dimostrare l'esistenza dello svolgimento da parte del contribuente di quelle attività diverse"*.

Avverso la sentenza di appello proponeva **ricorso per cassazione** l'Agenzia delle Entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) per aver posto a carico dell'Ufficio **l'onere della prova** dello svolgimento di **attività diverse** dalle quali sono derivati i redditi desunti dagli **accertamenti bancari**.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che la **presunzione legale** (relativa) della disponibilità di **maggior reddito**, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell'[articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973](#), non è riferibile ai soli titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, ma **si estende alla generalità dei contribuenti**, come è reso palese dal richiamo operato dalla norma citata all'[articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale – osserva la Suprema Corte – la presunzione legale in oggetto si articola secondo **due diverse modalità**, distintamente previste nella prima e nella seconda parte del secondo periodo del punto [n. 2, comma 1, articolo 32 D.P.R. 600/1973](#):



1. i dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari possono essere utilizzati nei confronti di **tutti i contribuenti** destinatari di avvisi di accertamento previsti dagli [articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973](#);
2. la **presunzione legale** secondo cui i versamenti ed i prelevamenti sono considerati ricavi può essere utilizzata nei confronti dei **soli titolari di reddito d'impresa** (si ricordi che la [Corte Costituzionale, con sentenza n. 228/2014](#), ha dichiarato l'illegittimità della presunzione di maggiori compensi desumibile dai prelevamenti effettuati dai titolari di reddito di **lavoro autonomo**).

Conseguentemente, le **operazioni di prelevamento** conservano validità presuntiva **per i soli titolari di reddito d'impresa**, mentre le **operazioni di versamento** hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale **per tutti i contribuenti**, i quali possono contrastarne l'efficacia **dimostrando** che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno alcuna rilevanza allo stesso fine.

In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, tenuto conto che il contribuente non ha adempiuto all'**onere della prova** contraria, ha **accolto il ricorso** proposto dall'Agenzia delle Entrate, **cassando** la sentenza impugnata **con rinvio** per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >



AGEVOLAZIONI

R&S: interpello qualificatorio per i dubbi di natura tecnica

di Enrico Ferra

La legge di Bilancio 2017 ha apportato alcune importanti **modifiche** alla disciplina del credito d'imposta per le **attività di ricerca e sviluppo** di cui all'[articolo 3 del D.L. 145/2013](#).

Nel dettaglio, le **novità** in materia sono le seguenti:

- il credito d'imposta sarà pari al **50%** con riferimento a tutte le spese per il **personale impiegato** nelle **attività di ricerca e sviluppo**, senza quindi più alcuna distinzione in base alla qualifica;
- il credito d'imposta sarà riconosciuto fino ad **un importo massimo annuale di 20 milioni di euro** per ciascun beneficiario (in luogo dei precedenti 5 milioni);
- l'agevolazione viene **prorogata** fino al periodo d'imposta in corso al **31/12/2020** (in luogo del precedente 2019);
- il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri **Stati membri** dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al D.M. del 04/09/1996.

Con particolare riguardo alla componente degli investimenti relativa alle spese per il **personale**, le modifiche introdotte consentiranno quindi di beneficiare della percentuale del 50% non solo in relazione al personale dotato di specifiche qualifiche, ma anche per quello **non qualificato** (si ricorda infatti che, per il personale non altamente qualificato, la precedente formulazione della norma prevedeva una percentuale del 25%); ciò, tuttavia, solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, ossia **dal 2017** per i cosiddetti soggetti "solari", mentre per le spese sostenute fino al 31/12/2016 la distinzione sarà ancora determinante.

Dal punto di vista operativo, non si evidenziano particolari complessità, giacché il riconoscimento del credito non presuppone **alcuna istanza preventiva**. Tuttavia, sono emerse in questi mesi diverse **incertezze**, sia in merito alla riconducibilità di taluni progetti alle attività agevolabili (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale), sia in riferimento alle spese ammesse al credito d'imposta. Incertezze che hanno indotto i potenziali interessati a proporre diverse istanze di **interpello** all'Amministrazione finanziaria.

Trattasi, in particolare, del nuovo **interpello "qualificatorio" ex articolo 11, comma 1, lettera a), della L. 212/2000**, che rappresenta uno degli strumenti attivabili dal contribuente allo scopo



di dialogare preventivamente con l'Amministrazione finanziaria e di ottenere dalla stessa un **parere qualificato** su specifiche fattispecie di particolare complessità.

L'interpello qualificatorio, nel caso di incertezza in merito alle attività o alle spese agevolabili, deve essere proposto con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per le istanze di interpello ordinario, tenendo conto che nel caso di specie sarà necessario acquisire il **parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico**.

È questo, infatti, uno dei casi ipotizzati dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 9/E/2016](#), ove è stato evidenziato che, in presenza di disposizioni di rilevanza pluridisciplinare, nell'ambito delle ordinarie relazioni istituzionali tra l'Agenzia delle Entrate e le altre Amministrazioni dello Stato (o soggetti diversi istituzionalmente interessati), potranno essere raggiunti **specifici accordi** alla luce dei quali, in caso di presentazione di un'istanza di interpello che presupponga un accertamento tecnico, sarà l'Agenzia ad attivarsi per ottenere il parere, sgravando in tal modo il contribuente del relativo onere. E un accordo in questo senso è proprio quello intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui competerà il **parere tecnico** nell'ambito delle agevolazioni in commento.

In termini operativi, pare opportuno segnalare che le **condizioni di obiettiva incertezza** (elemento imprescindibile ai fini della presentazione dell'istanza) dovranno riguardare non tanto la corretta applicazione delle disposizioni tributarie, come avviene nel caso di presentazione dell'interpello ordinario, quanto la **“corretta qualificazione di fattispecie”** alla luce delle disposizioni tributarie alle stesse applicabili. Pertanto, è bene tenere a mente che sebbene le due tipologie di interpello siano “abbinate” dal punto di vista normativo all'interno della [lettera a\) del citato articolo 11](#), oggetto di incertezza in questo caso non è la norma in sé, bensì la qualificazione di fattispecie, come la **riconducibilità di un dato progetto ad una delle attività agevolabili** o la possibilità di **imputare una determinata spesa al progetto** medesimo.

OneDay Master

**LA DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO D'IMPRESA DI INTERESSI PASSIVI,
PERDITE SU CREDITI, MINUSVALENZE, SOPRAVENIENZE E L'INQUADRAMENTO
DEI NUOVI REGIMI FISCALI PER LE IMPRESE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



PROFESSIONISTI

Receipt, Invoice, Turnover: come tradurre ricevuta, fattura e fatturato in inglese

di Stefano Maffei

Tutti gli avvocati e i commercialisti italiani conoscono l'esatta **traduzione di fattura in inglese**: è *invoice*. In un messaggio di posta elettronica scriveremo quindi: *please find attached my invoice for the service rendered* (trovi in allegato la mia fattura per il servizio svolto).

Non tutti sanno dell'esistenza anche del relativo verbo, ossia *to invoice*. Nell'illustrare i tempi del pagamento, ad esempio, il compratore scriverà al venditore: *You will be invoiced for these items* (lett. **articoli**) *at the end of the month*. In effetti, occorre prestare molta attenzione ai verbi da utilizzare in relazione alla fattura. **Emettere una fattura** va tradotto con *to issue an invoice*, mentre *to settle an invoice* significa **saldarla**. Talvolta occorre comunicare al fornitore a chi la fattura debba essere **intestata**: *The invoice should be made out to the Italian company Nuova Azienda s.r.l.*

Per evitare errori nelle intestazioni o nei dati inseriti in fattura consiglierei di chiedere l'invio di un **draft invoice** (oppure, in alternativa, *pro-forma invoice*), ossia di una **bozza di fattura** per effettuare le opportune verifiche. Spesso le aziende utilizzano dei **modelli standard** (*template*) di fattura per minimizzare i tempi di emissione e garantire procedure identiche in un grande numero di transazioni seriali.

Poiché non tutti i prestatori di servizi o beni sono soggetti all'obbligo di emissione di fattura (o il compratore può non richiederla) è importante familiarizzare anche con il termine **receipt (ricevuta)** che altro non è che *a written statement that money or goods has or have been received*.

Per tradurre **fatturato**, infine, io consiglio sempre **sales turnover** (o *turnover of sales*, o anche semplicemente *turnover*), espressione che descrive *the total amount of goods or services sold by a company or firm during a particular period of time*. **Turnover** è la parola più utilizzata nel contesto della comunicazione dei **risultati dell'azienda**, magari alla stampa o a possibili compratori: *the company has an annual turnover of €25 million euros*. Se l'azienda è in crescita capiterà di leggere che *In 2012, the company experienced a 5% rise in turnover*.

*È il momento giusto per iscriverti alla VII edizione del **corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford** (28 agosto-2 settembre 2017): per farlo visita il sito www.eflit.it.*



in collaborazione con



Master di specializzazione

Legal and Financial English online

Scopri di più